

Legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Modifica del 7 ottobre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 61b

Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali

Art. 61b

¹ Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione di validità.

² Nei casi non controversi l'approvazione è data dai dipartimenti.

³ Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

Titolo prima dell'art. 61c

Capitolo 3: Informazione sui trattati intercantionali e sui trattati dei Cantoni con l'estero

Art. 61c Obbligo di informare

¹ I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l'estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l'estero informano la

¹ FF 2004 6299
² RS 172.010

Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.

² Sono eccettuati i trattati che:

- a. servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
- b. sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 62 Procedura

¹ La Confederazione pubblica nel Foglio federale raggugli sui trattati portati a sua conoscenza.

² Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell'esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.

³ In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.

⁴ Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

Titolo prima dell'art. 62a

Capitolo 4: Accentramento delle procedure decisionali

Titolo prima dell'art. 62d

Capitolo 5: Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione

Titolo prima dell'art. 62f

Capitolo 6: Diritto di polizia

Titolo prima dell'art. 63

Capitolo 7: Disposizioni finali

II

La legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 3

³ L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione o consuntivi, nonché in caso di reclamo contro trattati intercantionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero e in caso di conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

Titolo prima dell'art. 129a

Capitolo 8: Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero

Art. 129a

¹ Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l'estero, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

² Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005

La presidente: Thérèse Meyer
Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 18 ottobre 2005⁴

Termine di referendum: 26 gennaio 2006

³ RS 171.10

⁴ FF 2005 5301

